

REPERTORIO N. 68418

RACCOLTA N. 21877

----- COSTITUZIONE DI FONDAZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di maggio, in Roma, nel mio studio. -----

----- 13 maggio 2014 -----

Innanzi a me, Avv. Valerio PANTANO, Notaio in Roma, con studio in Viale Regina Margherita n. 269, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, ricompreso nell'ambito territoriale del Distretto della Corte d'Appello di Roma, assistito dai testi signori: -----

- GIANNETTI Vittorio, nato ad Atesa il 10 ottobre 1957 e domiciliato a Roma, Via Lampedusa n. 28; -----

- SCHIEDO Angela, nata a Napoli (NA) il 12 maggio 1972 e residente a Roma, Via Mosca n. 41; -----

----- SONO PRESENTI I SIGNORI: -----

- ROJCH On. Dott. Angelino, nato a Galtelli (NU) il 25 marzo 1935, residente a Nuoro (NU), Via Piave n. 9, Codice Fiscale RJC NLN 35C25 D888D (Fondatore); -----

- DE LUCA Prof. Demetrio Marco, nato a Rodi (Grecia) lì 8 marzo 1945, residente a Roma (RM), Via dei Frassini n. 101, Codice Fiscale DLC DTR 45C08 Z115E (Fondatore);

- FORENZA Dott. Augusto, nato a Baragiano (PZ) il 17 agosto 1940, residente a Roccarainola (NA), Via Cava n. 12, Codice Fiscale FRN GST 40M17 A615F (Fondatore); ---

- ROSSINI Dott. Franco, nato a Roma (RM) lì 11 agosto 1946, residente a Roma (RM), Via degli olivi n. 136, Codice Fiscale RSS FNC 46M11 H501P; -----

- PIRRO Dott. Stefano, nato a Roma (RM) il 28 marzo 1954, residente a Roma (RM), Viale Cortina d'Ampezzo n. 183, Codice Fiscale PRR SFN 54C28 H501F. -----

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei detti comparenti, i quali, -----

----- INNANZITUTTO, PREMETTONO: -----

- che, allo scopo di attuare e sostenere un dialogo culturale e di ricerca, non confessionale né dottrinale, tra le Grandi Religioni storiche, basato sui grandi valori comuni, quali la sacralità della vita e della natura, i valori antropologici e l'attenzione alla coscienza dell'uomo, mediante la valorizzazione degli aspetti di vicinanza e di comunione tra le stesse Grandi Religioni storiche, finalizzata al conseguimento di una spiritualità comune, che consideri come elemento centrale la persona umana, indipendentemente da confessioni e territori, rivolta alla realizzazione di una comunità d'intenti, che progressivamente promuova la reciproca conoscenza e comprensione tra tutti i popoli, e con essa i diritti umani, la libertà, la pace e la giustizia, i costituiti signori, Angelino ROJCH, Demetrio Marco DE LUCA ed Augusto FORENZA, intendono pro-

Atto registrato

a Roma 5

il 14/05/2014

n° 6987 Serie 1T

per

muovere l'istituzione di una Fondazione, da denominarsi: -----
 -- FONDAZIONE "CULTURA DELLE RELIGIONI PER L'UMANITA' -
 ----- E LA PACE", -----
 con le finalità meglio di seguito specificate, mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività. -----
 ----- TUTTO CIO' PREMESSO, -----
 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue: -----
 ----- ARTICOLO 1 -----
 È costituita la FONDAZIONE "CULTURA DELLE RELIGIONI PER L'UMANITA' E LA PACE", con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 46. -----
 ----- ARTICOLO 2 -----
 La Fondazione, al fine di perseguire lo scopo indicato nelle superiori premesse, potrà: -----
 - promuovere attività di ricerca, di sviluppo culturale, sociale ed economico; -----
 - promuovere iniziative finalizzate alla creazione di una rete di rapporti inter-religiosi e con il mondo laico, evitandone le rispettive esasperazioni; -----
 - partecipare ad iniziative istituzionali che contribuiscano a realizzare uno spazio comune tra le Grandi Religioni storiche, anche attraverso la costituzione di nuovi organismi sovranazionali. -----
 Il lavoro comune tra le Grandi Religioni tende, inoltre, a creare una visione culturale e un clima umano che verso le Istituzioni internazionali e nazionali elaborino un impegno, una testimonianza, un confronto valoriale e costruttivo per contribuire al superamento della crisi storica in atto. La Fondazione, quindi, si prefigge una strategia culturale, valoriale e antropologica atta a provocare e responsabilizzare le Istituzioni per il bene dell'Umanità. -----
 Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la "Fondazione" potrà interagire e collaborare con le Istituzioni sovranazionali, laiche e religiose, che hanno analoghe finalità e con le organizzazioni non governative, gli enti non-profit e le organizzazioni sociali e culturali, pubbliche e private, rappresentative delle diverse comunità religiose. -----
 Per la realizzazione delle finalità suindicate, la "Fondazione" potrà: -----
 * attuare in proprio, o affidare in gestione a soggetti terzi, pubblici o privati, programmi, progetti ed iniziative coerenti con le proprie finalità statutarie; --
 * cooperare con altre istituzioni nazionali ed interna-

zionali, pubbliche e private, aventi finalità affini alle proprie e sostenendone, anche attraverso la disposizione di atti di liberalità, programmi, progetti ed iniziative. -----

La "Fondazione", nella realizzazione delle proprie attività, potrà, in particolare, svolgere attività di studio, di ricerca e di formazione, organizzare seminari, convegni e manifestazioni, elaborare e diffondere documenti, sia mediante propri siti internet, sia in forma di pubblicazioni cartacee, con esclusione della stampa di quotidiani. A tal fine, la "Fondazione" potrà affidare a terzi lo svolgimento di singoli piani di ricerca su settori e tematiche particolari e conferire finanziamenti e borse di studio a Enti e singoli ricercatori, nel quadro di convenzioni operative con altre Istituzioni nazionali e internazionali. -----

----- ARTICOLO 3 -----

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto, che, debitamente sottoscritto dai comparenti, dai testi e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A". -----

Gli indirizzi strategico-culturali e politici sono demandati all'Alto Comitato della Fondazione (di cui all'articolo 17 dello Statuto, come sopra allegato sotto la lettera "A"), composto dai seguenti membri: -----

** Presidente Internazionale: Prof. Demetrio Marco DE LUCA; -----

** Vice Presidenti Internazionali: Prof. Francesco BELTRAME, Dott. Renato D'ANDRIA, Prof. Fabio PISTELLA e Prof. Giuliano URBANI; -----

** Presidenti Continentali: On.Dott. Angelino ROJCH (bacino del Mediterraneo) e Dott. Luiz Augusto DE QUEIROZ (Sudamerica). -----

La Presidenza onoraria della Fondazione viene del pari, contestualmente, conferita al Prof. Demetrio Marco DE LUCA, che accetta. -----

----- ARTICOLO 4 -----

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i Fondatori assegnano alla stessa, destinandola in dotazione alla medesima, inizialmente, la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). -----

L'attribuzione del suddetto fondo, come dichiarano i Fondatori, verrà effettuata anche da alcuni soltanto dei Fondatori, con le seguenti modalità: -----

a) detto importo verrà versato anche mediante titoli bancari su un conto corrente bancario intestato alla costituita Fondazione, che verrà aperto quanto prima a cura del Presidente della Fondazione; -----

b) i Fondatori dichiarano e danno atto che i fondi, co-

me sopra assegnati, potranno essere conferiti da Enti o società ad essi facenti capo, in particolare, riferibili al Dott. Augusto FORENZA, che ha manifestato questa possibilità. -----

----- ARTICOLO 5 -----

La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, al quale vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. -----

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori: -----

- On. Dott. Angelino ROJCH, Presidente; -----
- Dott. Antonio PERNICE - Consigliere - Segretario; ---
- Dott. Augusto FORENZA, Consigliere; -----
- Dott. Franco ROSSINI, Consigliere; -----
- Dott. Stefano PIRRO, Consigliere; -----

i quali dureranno in carica per i primi tre esercizi e precisamente fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016. -----

I signori Angelino ROJCH, Augusto FORENZA, Franco ROSSINI e Stefano PIRRO, presenti, accettano la carica loro conferita, dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dal Codice Civile. ----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicherà al signor Antonio PERNICE la nomina a Consigliere - Segretario, ai fini dell'accettazione della carica. -

----- ARTICOLO 6 -----

A comporre il Collegio dei Revisori, per i primi tre esercizi, vengono nominati i signori Gianluca NERA, Paolo DE PAOLIS e Francesco SERAO. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicherà ai predetti signori la nomina a Revisori, ai fini dell'accettazione della carica. -----

----- ARTICOLO 7 -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, On. Dott. Angelino ROJCH, provvederà ad espletare tutte le pratiche necessarie ad ottenere il riconoscimento della Fondazione qui costituita. -----

----- ARTICOLO 8 -----

Agli effetti della iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni altro effetto e disposto di legge, i componenti dichiarano che il valore complessivo dei beni assegnati è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). -----

----- ARTICOLO 9 -----

Per tutto quanto non previsto dal presente atto e dall'allegato Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme speciali vigenti in materia di Fondazioni. -----

----- ARTICOLO 10 -----
 Imposte e spese del presente atto, annesse e dipenden-
 ti, sono assunte dai comparenti, che richiedono,
 espressamente, le agevolazioni fiscali di cui all'art.
 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346. -----

----- ARTICOLO 11 -----
 I comparenti si riservano di modificare il presente at-
 to e l'allegato Statuto, anche a richiesta dell'Auto-
 rità Governativa. -----

----- ARTICOLO 12 -----
 I comparenti mi esonerano espressamente dal dare lettu-
 ra di quanto allegato al presente atto, dichiarando di
 averne esatta ed integrale conoscenza. -----

----- ARTICOLO 13 -----
 Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. del 30 giugno 2003 n.
 196, i comparenti dichiarano di essere stati informati
 che il trattamento dei dati personali forniti è effe-
 tuato da me Notaio, in qualità di titolare del relativo
 trattamento, nell'ambito dei compiti assegnatimi dalla
 legislazione vigente ed è finalizzato unicamente all'e-
 spletamento delle attività propedeutiche a quest'atto,
 dipendenti formalità e adempimenti fiscali connessi. --
 I comparenti dichiarano di essere edotti che sono ri-
 conosciuti ad essi i diritti di cui all'art. 7 del ci-
 tato d.lgs. n. 196/2003. -----
 Il presente atto è stato da me letto, presenti i testi,
 ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno
 dichiarato conforme alla loro volontà; quindi, il pre-
 sente atto viene sottoscritto alle ore venti e minuti
 cinque. -----

Consta di tre fogli, dattiloscritti da persona di mia
 fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte
 completati a mano, da me e da persona di mia fiducia,
 per nove pagine intere e quanto fin qui della decima. -

FIRMATO: Demetrio Marco DE LUCA -----
 ----- Angelino ROJCH -----
 ----- Augusto FORENZA -----
 ----- Franco ROSSINI -----
 ----- Stefano PIRRO -----
 ----- Vittorio GIANNETTI teste -----
 ----- Angela SCHIEDO teste -----
 ----- Dott. Valerio PANTANO, Notaio -----

----- Allegato "A" all'atto n. 21877 di Raccolta -----
 FONDAZIONE "CULTURA DELLE RELIGIONI PER L'UMANITA'
 E LA PACE" -----

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

-- DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA, SCOPO, DURATA, VIGI---

----- LANZA, ATTIVITÀ -----

----- Art.1 - Denominazione, sede e natura -----

La Fondazione "Cultura delle Religioni per l'Umanità e la Pace" (di seguito, per brevità, "Fondazione" o "Ente") è stata ispirata dall'incontro avvenuto nel novembre 2013 a Galtelli (NU), ed intende sottolineare la grande meditazione comune delle diverse culture religiose del mondo, celebrata ai piedi dell'icona del Cristo di Galtelli. Essa ha sede in Roma ed indirizzo tempo per tempo fissato dal Consiglio di Amministrazione. Per l'esercizio dell'attività istituzionale può istituire sedi e uffici periferici in Italia ed all'estero. -----

La "Fondazione" è persona giuridica di diritto privato senza finalità di lucro. -----

----- Art. 2 - Scopo -----

La "Fondazione" persegue la finalità di attuare e sostenere un dialogo culturale e di ricerca, non confessionale né dottrinale, tra le Grandi Religioni Storiche, basato sui grandi valori comuni (quali la sacralità della vita e della natura, i valori antropologici e l'attenzione alla coscienza dell'uomo), che attraverso millenni di storia hanno consolidato un patrimonio universale dell'umanità. -----

Obiettivo di tale dialogo è la valorizzazione degli aspetti di vicinanza e di comunione tra le Grandi Religioni Storiche, finalizzata al conseguimento di una spiritualità comune che consideri come elemento centrale la persona umana, indipendentemente da confessioni e territori, e rivolta alla realizzazione di una comunità di intenti che progressivamente promuova la reciproca conoscenza e comprensione tra tutti i popoli, e con essa i Diritti umani, la Libertà, la Pace e la Giustizia. -----

A tal fine promuove attività di ricerca, di sviluppo culturale, sociale ed economico; promuove iniziative finalizzate alla creazione di una rete di rapporti inter-religiosi e con il mondo laico, evitandone le rispettive esasperazioni; partecipa ad iniziative istituzionali che contribuiscano a realizzare uno spazio comune tra le Grandi Religioni Storiche, anche attraverso la costituzione di nuovi organismi sovranazionali. -----

Il lavoro comune tra le Grandi Religioni tende inoltre a creare una visione culturale e un clima umano che verso le Istituzioni internazionali e nazionali elaborino un impegno, una testimonianza, un confronto valoriale e costruttivo per contribuire al superamento della crisi storica in atto. La Fondazione quindi si prefigge una strategia culturale, valoriale e antropologica atta a provocare e responsabilizzare le Istituzioni per il bene dell'Umanità. -----

La Fondazione raccoglie il patrimonio ideale dell'attività condotta, sin dal 1996, dalla "Commissione Paritetica Interparlamentare Internazionale per i Rapporti tra Cultura e Politica". Nel definire le pro-

prie linee strategiche e di indirizzo politico-culturale, la Fondazione si ispira agli obiettivi e al percorso già tracciato dalla "Commissione. - Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la "Fondazione" interagisce e collabora con le Istituzioni sovranazionali, laiche e religiose, che hanno analoghe finalità e con le organizzazioni non governative, gli enti non-profit e le organizzazioni sociali e culturali, pubbliche e private, rappresentative delle diverse comunità religiose. La "Fondazione" realizza le finalità indicate nei commi precedenti: ---
 * attuando in proprio, o affidando in gestione a soggetti terzi, pubblici o privati, programmi, progetti ed iniziative coerenti con le proprie finalità statutarie; -----

* cooperando con altre istituzioni nazionali ed internazionali, pubbliche e private, aventi finalità affini alle proprie e sostenendone, anche attraverso la disposizione di atti di liberalità, programmi, progetti ed iniziative. -----

La "Fondazione", nella realizzazione delle proprie attività, in particolare, svolge attività di studio, di ricerca e di formazione, organizza seminari, convegni e manifestazioni, elabora e diffonde documenti, sia mediante propri siti internet, sia in forma di pubblicazioni cartacee. A tal fine, la "Fondazione" può affidare a terzi lo svolgimento di singoli piani di ricerca su settori e tematiche particolari e conferire finanziamenti e borse di studio a Enti e singoli ricercatori, nel quadro di convenzioni operative con altre Istituzioni nazionali e internazionali. -----

La "Fondazione" può assumere proprio personale secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato. -----

----- Art.3 - Durata -----

La durata della "Fondazione" è a tempo indeterminato. -----

----- Art.4 - Attività strumentali, accessorie e connesse -----

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la "Fondazione" può, a titolo esemplificativo e non esaustivo: -----

- stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili (in via diretta o tramite società partecipate o controllate), la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati; -----

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque possessore; -----

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; -----

- partecipare e/o concorrere alla costituzione di Enti, Associazioni, o altre istituzioni, pubbliche e private, in Italia e all'estero, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi coerenti con le finalità istituzionali; -----

- bandire concorsi, anche di concerto con Enti pubblici e privati, per l'assegnazione di borse di studio, premi di ricerca, contributi a viaggi e soggiorni per scambi culturali, e simili, volti alla realizzazione delle finalità istituzionali della "Fondazione"; -----

- partecipare e/o concorrere alla costituzione di società di persone o di capitali e/o esercitare direttamente, con contabilità separata, atti-

vità di impresa in Italia e all'estero, compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari e di investimento, che siano direttamente strumentali ai fini statuari e al conseguimento dello scopo istituzionale; -----

- svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

----- Art.5 - Vigilanza -----

L'attività della "Fondazione" è vigilata ai sensi di legge. -----

----- TITOLO II -----

----- PATRIMONIO -----

----- Art. 6 - Patrimonio -----

Il patrimonio della "Fondazione" è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. -----

----- Art.7 - Fondo di dotazione -----

Il fondo di dotazione è costituito da: -----

- conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili o di altre utilità, effettuati dai fondatori, dagli aderenti o da terzi, sia una tantum, sia in via continuativa, con espressa destinazione al fondo di dotazione; -----

- beni mobili ed immobili che pervengano alla "Fondazione" a qualsiasi titolo, con vincolo di destinazione al fondo di dotazione, compresi quelli da essa a tal fine direttamente acquistati; -----

- contributi dello Stato italiano, dell'Unione Europea, di altri Stati, di Enti nazionali e sovranazionali, di privati cittadini italiani e stranieri, erogati con espressa destinazione al fondo di dotazione; -----

- eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, aventi espressa destinazione al fondo di dotazione, osservate le disposizioni di legge in materia; -----

- rendite non utilizzate e avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali che siano destinati, da deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di dotazione; -----

- cespiti già facenti parte del fondo di gestione di cui al successivo art. 8, vincolati a finalità di rafforzamento del fondo di dotazione, previa specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione. -----

La "Fondazione" deve curare di salvaguardare nel tempo l'integrità del fondo di dotazione. Le rendite del patrimonio della "Fondazione" possono essere impiegate esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali. -----

Qualsiasi apporto economico che pervenga alla "Fondazione" privo di specifici vincoli di destinazione al fondo di dotazione, affluisce automaticamente al fondo di gestione, di cui al successivo art. 8. -----

----- Art.8 - Fondo di gestione -----

Il fondo di gestione è costituito da: -----

- rendite e proventi derivanti dal complessivo patrimonio e dalle attività della "Fondazione"; -----

- ricavi scaturenti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali non espressamente destinati ad incremento del patrimonio; -----

- contributi dello Stato italiano, dell'Unione Europea, di Stati esteri, di Enti nazionali e sovranazionali, dei fondatori e degli aderenti, di

privati cittadini italiani e stranieri, donazioni o lasciti testamentari destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente finalizzati all'incremento del patrimonio. -----

Le disponibilità del fondo di gestione debbono essere utilizzate esclusivamente per il funzionamento della "Fondazione" e per la realizzazione degli scopi istituzionali. -----

----- Art.9 - Investimento delle risorse -----

Le risorse facenti parte del fondo di dotazione e, per quanto utile, le disponibilità del fondo di gestione, sono investite direttamente o per il tramite di operatori specializzati, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli impieghi, fermo restando il divieto tassativo di compiere operazioni di carattere speculativo e il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento che disciplinino tempo per tempo la materia. -----

----- TITOLO III -----

----- CONTABILITA', ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO -----

----- Art.10 - Contabilità -----

La "Fondazione" adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal Consiglio di Amministrazione a fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vigenti. -----

----- Art. 11 - Esercizio Finanziario, Bilancio -----

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. -----

Entro il trenta novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il trenta giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente. -----

I bilanci devono essere accompagnati da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all' art. 28. -----

Gli organi della "Fondazione", nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato. Sono consentite variazioni di bilancio in corso di esercizio. -----

Gli avanzi delle gestioni annuali vanno impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività istituzionali o per l'acquisto di beni, strumentali all'incremento o al miglioramento dell'attività medesima. -----

----- TITOLO IV -----

----- FONDATORI, ADERENTI -----

----- Art. 12 - Fondatori -----

Rivestono la qualifica di "Fondatori" le persone fisiche e giuridiche intervenute nella costituzione della "Fondazione". -----

Possono altresì assumere la qualifica di "Fondatori" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli Enti ed altre Istituzioni, con o senza personalità giuridica, anche aventi sede all'estero, che condividano le finalità della "Fondazione" e contribuiscano all'accrescimento delle sue disponibilità patrimoniali e alle risorse per il funzio-

namento, nelle forme e nella misura minima tempo per tempo fissata dal Consiglio di Amministrazione. -----

L'attribuzione della qualifica di "Fondatore", ai sensi del comma che precede, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Alto Comitato della Fondazione. -----

L'elenco aggiornato dei Fondatori viene indicato nella nota integrativa al bilancio. -----

----- Art.13 - Aderenti -----

A richiesta degli interessati, possono ottenere la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli Enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che dichiarino di condividere le finalità della "Fondazione". -----

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'ammissione degli Aderenti, su proposta dell'Alto Comitato della Fondazione. La deliberazione è assunta in base ai seguenti criteri, in corrispondenza dei quali si individuano due tipologie di aderenti, e precisamente: ---

a) le persone fisiche, per le quali l'accettazione può essere decisa in base al loro alto prestigio ed alla loro chiara fama; -----

b) le persone fisiche e giuridiche e gli Enti i quali intendano, in sintonia con gli scopi della "Fondazione", contribuire alla sua attività, sostenerla e parteciparvi: per essi la deliberazione consiliare di accettazione è adottata nel presupposto dell'impegno a sostenere finanziariamente la "Fondazione", secondo cadenze e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione. -----

Gli aderenti di cui al comma che precede, lett. a), permangono tali a tempo indeterminato. Gli aderenti di cui al comma che precede, lett. b), permangono tali per tutto il periodo in cui è regolarmente mantenuto l'impegno di sostegno economico alla "Fondazione". -----

----- Art.14 - Diritti degli aderenti -----

Gli aderenti possono accedere ai locali ed alle strutture funzionali della "Fondazione", consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare pregiudizio all'attività istituzionale. Possono inoltre partecipare alle iniziative da essa realizzate; hanno diritto a ricevere le pubblicazioni promosse e ad accedere al suo sito internet. -----

Gli aderenti prendono parte alle adunanze della Giunta, di cui al successivo art. 25. -----

----- Art.15 - Esclusione e recesso degli aderenti -----

Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, l'esclusione di aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri che ad essi fanno capo, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: -----

- violazione dell'obbligo di versare contribuzioni e/o di effettuare i conferimenti dovuti; -----

- morosità; -----

- inadempimento dell'eventuale obbligo di fornire prestazioni non patrimoniali; -----

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione tra partecipanti alla "Fondazione". -----

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche

per i seguenti motivi: -----
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----
 - avvio di procedure di liquidazione; -----
 - fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento. ---
 Gli aderenti possono recedere dalla "Fondazione" in ogni momento, tramite comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio di Amministrazione. -----

L'esclusione e il recesso non determinano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio della "Fondazione". -----

----- TITOLO V -----

----- ORGANI -----

----- Art.16 - Organi -----

Sono organi della "Fondazione", senza responsabilità gestionali e con compiti di indirizzo: -----

- l'Alto Comitato della Fondazione, il suo Presidente e il/i VicePresidente/i se nominato/i; -----
- Il Presidente Onorario; -----
- il Comitato Economico e il suo Presidente; -----
- l'Insigne Comitato Economico e Finanziario. -----

Sono organi della "Fondazione", con responsabilità gestionali: -----

- ** il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente; -----
- ** la Giunta; -----
- ** il Segretario Generale; -----
- ** il Collegio dei Revisori. -----

----- Art. 17 - Alto Comitato della Fondazione -----

L'Alto Comitato della Fondazione elabora le linee di indirizzo e la strategia culturale e politica della "Fondazione" e sovrintende alla sua missione promuovendone l'immagine e le iniziative a livello internazionale. -----

È composto da un massimo di 9 membri, compreso il suo Presidente, indicati per la prima volta in sede di atto costitutivo dalla "Commissione Paritetica Interparlamentare Internazionale per i Rapporti tra Cultura e Politica" con propria delibera formale. Sino alla saturazione del numero massimo di membri previsto, i nuovi membri sono scelti di volta in volta per cooptazione dall'Alto Comitato su proposta del suo Presidente e ratificati da una successiva delibera della Giunta. Il loro mandato cessa alla scadenza degli organi statuari della "Fondazione" ed è rinnovabile.-----

L'Alto Comitato e il suo Presidente non hanno responsabilità gestionali, il Presidente interviene nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Giunta, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, ove non ne sia ad altro titolo legittimato. - Le riunioni degli Organi Societari devono essere preventivamente comunicate al Presidente dell'Alto Comitato con le stesse modalità impiegate per i rispettivi componenti. -----

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Alto Comitato le sue funzioni sono svolte dal componente con maggiore anzianità di nomina, o in caso di pari anzianità di nomina dal componente più anziano di età. -----

Per lo svolgimento della sua attività il Presidente dell'Alto Comitato può avvalersi di uno staff tecnico-politico di consiglieri e assistenti, la cui nomina viene sottoposta per ratifica al Consiglio di Amministrazione. L'Alto Comitato può nominare uno o più "vice-Presidenti" a cui possono essere affidati per delega, previa ratifica del Consiglio di Amministrazione, responsabilità e strumenti operativi volti ad avviare iniziative specifiche, in particolare i rapporti istituzionali e gli atti propedeutici alla costituzione di nuovi organismi sovranazionali rappresentativi dei soggetti, di cui all'art. 2, terzo comma. -----
A supporto delle iniziative delegate di cui sopra potranno essere attivate articolazioni tecnico-organizzative specifiche, dedicate a tali finalità, e inserite nel quadro organizzativo generale della "Fondazione" e subordinate agli organismi statutari previsti per le finalità di amministrazione e controllo. -----

----- Art. 17 bis - Il Presidente Onorario -----

Il Presidente Onorario è una figura morale, che rappresenta il simbolo storico-culturale della Fondazione. -----

----- Art. 18 - Comitato Economico -----

Il Comitato Economico vigila sulla coerenza con le finalità della "Fondazione" delle strategie di gestione dei fondi di cui agli artt. 7 e 8 e collabora con il Consiglio di Amministrazione nell'elaborazione delle iniziative di investimento di cui all'art. 9. -----

È composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 15 (quindici) membri, compreso il suo Presidente. I nuovi membri sono nominati di volta in volta dall'Alto Comitato su proposta del suo Presidente e ratificati da una successiva delibera della Giunta. Il loro mandato cessa alla scadenza degli organi statutari della "Fondazione" ed è rinnovabile. -----

Il Comitato Economico e il suo Presidente non hanno responsabilità gestionali, il Presidente interviene nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Giunta, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, ove non ne sia ad altro titolo legittimato. - Le riunioni degli Organi Societari devono essere preventivamente comunicate al Presidente del Comitato Economico con le stesse modalità impiegate per i rispettivi componenti. -----

----- 18 bis - Insigne Comitato Economico e Finanziario -----

Il Comitato, composto da illustri personalità nazionali e internazionali del mondo della cultura finanziaria, si pone l'obiettivo di elaborare e sviluppare la luce di una dimensione etica dell'economia in riferimento alla globalizzazione, considerando i grandi squilibri territoriali. Realizzando, alla luce dell'insegnamento delle Religioni, provvedimenti atti a migliorare la vita degli uomini offrendo provocatoriamente modelli nuovi alle massime autorità istituzionali contemporanee. -----

----- Art.19 - Consiglio di Presidenza -----

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Alto Comitato, dal Presidente del Comitato Economico, dal Presidente della Fondazione e dal Segretario Generale, e ha il ruolo consultivo di assistere il Presidente dell'Alto Comitato nella definizione delle linee strategiche culturali e politiche della "Fondazione". Il Presidente del-

l'Alto Comitato convoca quando necessario, anche senza formalità, il Consiglio di Presidenza e ne presiede le adunanze. -----

----- Art.20 - Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di 3 e un massimo di 9, nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo, previa determinazione del loro numero. -----

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle nomine successive, così come alla sostituzione dei componenti che a qualsiasi titolo dovessero cessare, per cooptazione, non esclusivamente tra i Fondatori e gli Aderenti, di soggetti che siano muniti di qualificata esperienza e possiedano idonei e documentati requisiti di professionalità ed onorabilità, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 23. -----

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di componenti cessati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori. -----

- Art. 21 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni e competenze -

Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della "Fondazione", tra i quali, in particolare, figurano quelli indicati, con elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, nel comma successivo. -----

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede, tra l'altro, a: -----

a. stabilire i requisiti e i criteri per l'adesione alla "Fondazione", secondo le previsioni degli artt. 12, comma 2, e 13, comma 2, tenendo conto degli apporti economici necessari all'equilibrio finanziario; ----

b. predisporre e approvare i programmi pluriennali di attività istituzionale della "Fondazione, stabilendo i criteri per la più opportuna divulgazione e valorizzazione dei risultati; -----

c. nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione"; -----

d. nominare, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale, anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione, determinando la natura del rapporto di collaborazione, la sua durata, nonché la retribuzione; -----

e. stabilire l'indennità o il gettone di presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e il compenso dei Revisori dei Conti; -

f. operare le cooptazioni di nuovi Consiglieri di Amministrazione nelle ipotesi previste dall'art. 23; -----

g. redigere il bilancio preventivo, il Bilancio d'esercizio e le connesse relazioni illustrative e procedere alla loro approvazione, dopo avere acquisito il parere conforme del Collegio dei Revisori dei Conti; -----

h. deliberare sull'istituzione di contabilità separate per l'eventuale esercizio di attività di impresa; -----

i. definire, su proposta del Segretario Generale, d'intesa con il Presidente della Fondazione e con il Presidente dell'Alto Comitato, il modello organizzativo e le modalità di funzionamento della "Fonda-

zione", la dotazione e l'organigramma del personale dipendente e dei collaboratori esterni e l'inerente trattamento economico, nonché conferire eventuali incarichi di consulenza e collaborazione a esperti, italiani e stranieri, delle materie oggetto dell'attività della "Fondazione", all'occorrenza costituendo anche Comitati Consultivi o Gruppi di Lavoro; -----

j. deliberare sulla gestione del patrimonio della "Fondazione", nonché sulla destinazione dei suoi redditi e sulle modalità per il perseguimento degli scopi della "Fondazione" stessa; -----

k. deliberare in ordine ad acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di contributi, eredità, legati e donazioni, accensione di mutui e di linee di credito, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; -----

l. nominare i componenti del Comitato scientifico ai sensi dell'art. 26 e il coordinatore del Centro Studi, sentito il Presidente dell'Alto Comitato e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di cui all'art. 27, qualora istituiti, e approvare l'eventuale regolamento di funzionamento del Comitato e del Centro; -----

m. attribuire la rappresentanza della "Fondazione" a singoli Consiglieri, al Segretario Generale, a dirigenti, a quadri direttivi e dipendenti della Fondazione, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio, designare procuratori speciali, conferire mandati e procure anche a soggetti estranei alla "Fondazione", per singoli atti o categorie di atti, determinandone ugualmente i poteri; -----

n. stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con enti e istituzioni che perseguano analoghe finalità, nonché con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica, per l'attuazione dei programmi di attività annuali; -----

o. disporre modifiche dello Statuto, dopo preventivo parere favorevole della Giunta; -----

p. fissare l'indirizzo degli uffici e deliberare sull'apertura di eventuali sedi secondarie, operative e di rappresentanza, in Italia e all'estero; --

q. deliberare lo scioglimento della "Fondazione" e la devoluzione del patrimonio. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della "Fondazione", con pieni poteri sostanziali e materiali di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Giunta. Il potere di rappresentanza legale può essere esercitato disgiuntamente dal Segretario Generale su delega da parte del Presidente. -----

In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento necessario, anche a ratifica di determinazioni urgenti del Segretario Generale, riferendo al Consiglio nella prima adunanza utile. -----

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità di nomina, o in caso di pari anzianità di nomina dal componente più anziano di età. -----

Le competenze del Consiglio di Amministrazione sono tutte delegabili al Presidente o a singoli componenti del Consiglio medesimo, ad

eccezione di quelle non delegabili per effetto di apposita norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può assegnare a singoli componenti del Consiglio medesimo ("Consiglieri delegati") deleghe di carattere operativo, finalizzate a sovrintendere a specifiche aree di intervento e di iniziativa. Le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento. -----

A supporto delle iniziative di cui sopra, delegate dal Consiglio di Amministrazione a soggetti interni o esterni al Consiglio stesso, potranno essere attivate articolazioni tecnico-organizzative specifiche, dedicate a tali finalità, e inserite nel quadro organizzativo generale della "Fondazione" e subordinate agli organismi statutari previsti per le finalità di amministrazione e controllo. -----

Art. 22 - Consiglio di Amministrazione: modalità di funzionamento - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente possibilmente ogni 30 (trenta) giorni. È convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, con lettera raccomandata o con messaggio di posta elettronica, spediti con almeno dieci giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica inviati tre giorni prima di quello della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. -----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto il Segretario Generale, con facoltà di parola. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Segretario Generale o dal Consigliere più anziano. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa specifica previsione statutaria. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede l'adunanza in sua vece. --- Le deliberazioni assunte constano dal verbale delle adunanze, predisposto dal Segretario Generale, sottoscritto dal Presidente e riportato su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. -----

Provvedere un regolamento d'attuazione. -----

----- Art.23 - Nomina dei Consiglieri di Amministrazione -----

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le modalità indicate dai commi che seguono. -----

Sino alla saturazione del numero massimo di membri stabilito dall'art. 20, comma 1, i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti di volta in volta per cooptazione dal Consiglio stesso. -----

In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri ma non di tutti: -----

- se almeno tre membri permangono in carica, i Consiglieri restanti, propongono al Consiglio di Amministrazione i nominativi da sostituire per cooptazione; -----

- se permangono in carica meno di tre membri, i Consiglieri restanti, in separata riunione, designano una rosa di nominativi, giusta la previsione dei successivi commi 4 e 5, da sottoporre alla Giunta, che

provvede all'elezione di nuovi membri del Consiglio. -----
 In caso di scadenza simultanea di tutti i membri, i Consiglieri che ne fanno parte, in separata riunione, da tenersi entro due mesi dalla data di scadenza del mandato, designano una rosa di nominativi, tra cui, eventualmente, quelli di taluno o di tutti i Consiglieri uscenti, esorbitante di almeno la metà rispetto al numero di posti da ricoprire. La rosa dei candidati è comunicata alla Giunta, perché elegga i nuovi Consiglieri di Amministrazione. -----

----- Art. 24 - Segretario Generale -----

Il Segretario Generale è nominato, anche tra i suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la natura del rapporto di collaborazione, la durata dell'incarico, nonché la retribuzione. -----

Il Segretario Generale coopera con il Presidente nella conduzione della "Fondazione", sovrintende all'organizzazione complessiva della stessa in qualità di responsabile operativo, dà esecuzione alle determinazioni del Presidente e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, collabora". Per la gestione operativa della "Fondazione" il Segretario Generale si avvale di una struttura organizzativa dedicata, di carattere tecnico-amministrativo, posta a servizio di tutte le articolazioni e attività della "Fondazione" e dotata delle opportune risorse tecniche e di personale di volta in volta necessarie. - Per la gestione amministrativa e finanziaria il Segretario Generale si avvale della collaborazione di un Direttore Amministrativo nominato, su proposta del Segretario Generale, dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario Generale annualmente presenta, d'intesa con il Presidente, al Consiglio di Amministrazione un piano di attività della "Fondazione", aggiornabile periodicamente, e il relativo assetto organizzativo. Nell'ambito delle linee di indirizzo e di budget approvate dal Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale svolge il proprio incarico con autonomia decisionale e pieno controllo delle risorse tecniche, finanziarie, umane e materiali, riferendo al Presidente e rispondendo della sua attività di fronte al Consiglio di Amministrazione. -----

Il Segretario Generale partecipa, con facoltà di parola, alle riunioni degli Organi Collegiali, in particolare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, di cui redige i verbali, ai sensi dell'art. 22 comma 3. -----

----- Art. 25 - Giunta -----

La Giunta è composta dai rappresentanti indicati dai Fondatori e dagli Aderenti, dal Presidente dell'Alto Comitato, dal Presidente del Comitato Economico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dai Consiglieri di Amministrazione e dal Segretario Generale. La Giunta si riunisce di norma una volta all'anno per essere informata delle attività e delle iniziative intraprese, fatta salva l'eventuale necessità di svolgere elezioni o di assumere specifiche deliberazioni sulle materie di competenza. La convocazione avviene ad iniziativa del Presidente, ovvero a richiesta di un terzo dei componenti dell'organo, attraverso comunicazione scritta, inviata a ciascun avente titolo a parteciparvi almeno venti giorni prima dell'adunanza. La comuni-

cazione della convocazione si considera valida se trasmessa con qualunque mezzo, cartaceo o elettronico, che consenta la prova dell'avvenuta ricezione del messaggio e deve recare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. -----

Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente della "Fondazione", o in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano, o in alternativa dal Segretario Generale. La Giunta è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Non è consentito il rilascio di deleghe. -----

Tutti i componenti della Giunta hanno diritto ad un singolo voto: le votazioni avvengono sempre in via palese, tranne che per le elezioni di cui al comma successivo. -----

Alla Giunta compete di eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, giusta le previsioni dell'art. 23 e di deliberare sulle modifiche dello Statuto. L'elezione avviene tramite apposite schede, preventivamente predisposte, recanti i nominativi di tutti i candidati. ----

La Giunta nomina i Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 28. -----

La Giunta, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, rilascia pareri consultivi e formula indirizzi su attività, programmi ed obiettivi della "Fondazione". -----

----- Art. 26 - Comitato Scientifico -----

Il Comitato è composto da nominativi scelti dal Consiglio di Amministrazione tra eminenti personalità della cultura, delle professioni e della vita pubblica. Del Comitato Scientifico possono far parte anche membri del Consiglio di Amministrazione e della Giunta. -----

I componenti del Comitato Scientifico hanno diritto di partecipare alle adunanze della Giunta, senza diritto di voto. -----

----- Art. 27 - Centro Studi -----

Il Centro Studi, se costituito, opera nell'ambito della "Fondazione" sotto la guida del Coordinatore, nominato tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione, che definisce anche le linee programmatiche. -----

Il Centro Studi è struttura tecnica di elaborazione scientifica della "Fondazione" e può essere suddiviso in più settori per argomenti di competenza. - Ciascun settore può far capo ad un responsabile, individuato dal Coordinatore in via permanente o per la realizzazione di singoli progetti. -----

È compito del Coordinatore predisporre, entro il mese di ottobre di ciascun anno, un piano di attività generale del Centro Studi, da proporre per approvazione e considerazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del bilancio preventivo annuale. -----

----- Art.28 - Collegio dei Revisori -----

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile sulla gestione della "Fondazione". -----

Il Collegio dei Revisori è eletto dalla Giunta ed è composto da un numero di tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La Giunta nomina il Presidente del Collegio dei Revisori nell'ambito

degli iscritti nel registro suddetto. -----
 I revisori durano in carica per tre esercizi, e decadono all'atto dell'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e sono rieleggibili. ----
 Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'attività del collegio sindacale nella società per azioni. -----

----- TITOLO VI -----

----- NORME FINALI -----

----- Art.29 - Liquidazione -----

La messa in liquidazione della "Fondazione" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti e approvata dalla Giunta. -----
 Verificandosi l'ipotesi di cui al comma che precede, il patrimonio netto residuo deve essere devoluto ad altro ente od istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della "Fondazione", secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella propria ultima adunanza. -----

Per curare le attività di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che possono essere scelti anche nel proprio ambito. -----

----- Art.30 - Clausola di rinvio -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del Codice civile e le norme di legge italiane ed europee vigenti in materia. -----

----- TITOLO VII -----

----- NORME TRANSITORIE -----

Art. 31 - Durata in carica dei primi Consiglieri di Amministrazione ---
 Con riguardo al primo Consiglio di Amministrazione, con riferimento all'art. 20, comma 2, le scadenze dei Consiglieri hanno effetto anche per i membri dell'organo nominati successivamente all'atto costitutivo. -----

----- Art. 32 - Collegio dei Revisori: prima nomina -----

In deroga al disposto dell'art. 28, il primo Collegio dei Revisori è nominato dai soci fondatori. -----

FIRMATO: Demetrio Marco DE LUCA -----

----- Angelino ROJCH -----

----- Augusto FORENZA -----

----- Franco ROSSINI -----

----- Stefano PIRRO -----

----- Vittorio GIANNETTI teste -----

----- Angela SCHIEDO teste -----

----- Dott. Valerio PANTANO, Notaio -----

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge.
Roma, li 14 maggio 2014